

Quanto è liberalizzato il mercato dell'arte italiano?

Uno sguardo alla sua regolamentazione

Filippo Cavazzoni

CESCOT Padova

7 febbraio 2013



- ❖ Perché analizzeremo la regolamentazione del mercato dell'arte? Quale ruolo hanno le regole e le istituzioni nell'influenzare il suo andamento?
- ❖ Esiste una correlazione positiva fra il grado di libertà economica di un Paese e l'andamento della sua economia?
- ❖ Il mercato dell'arte è un mercato come tutti gli altri o è un mercato «speciale»?

Liberalizzare significa...?



- ❖ Concorrenza è un processo caratterizzato da
 - ◆ Libertà ingresso;
 - ◆ Libertà organizzazione;
 - ◆ Libertà uscita;
- ❖ Liberalizzare ➡ creare condizioni concorrenziali;
- ❖ “Misurare” le liberalizzazioni significa ragionare sul quadro di regole.

Conseguenze della liberalizzazione



- ❖ Le liberalizzazioni sono associate a:
 - ◆ Crescita economica;
 - ◆ Minori prezzi;
 - ◆ Migliore qualità;
 - ◆ Diversificazione prodotti / innovazione;
 - ◆ Crescita occupazione.




Indice delle liberalizzazioni 2012 - Metodologia




- ❖ 16 settori;
- ❖ Indicatori qualitativi e quantitativi
 - ◆ Ostacoli legali, regolatori, fiscali, ecc.
 - ◆ “Rendite”
 - ◆ Indici di concentrazione
 - ◆ Presenza incumbent pubblici
 - ◆ Sussidi
 - ◆ Ecc.
- ❖ Benchmarking internazionale
 - ◆ Cfr Italia vs. La “migliore Europa”;
- ❖ Indice liberalizzazione economia italiana.


Indice complessivo



Cosa pensano gli italiani delle liberalizzazioni?



Dove liberalizzare?



Il mercato dell'arte: Andamento / 1



Period	Trade Flow	Reporter	Partner	Code	Trade Value
2006	Import	Italy	World	<u>97</u>	\$100,666,375
2007	Import	Italy	World	<u>97</u>	\$165,851,873
2008	Import	Italy	World	<u>97</u>	\$161,454,993
2009	Import	Italy	World	<u>97</u>	\$99,870,617
2010	Import	Italy	World	<u>97</u>	\$137,842,419

Period	Trade Flow	Reporter	Partner	Code	Trade Value
2006	Export	Italy	World	<u>97</u>	\$161,807,448
2007	Export	Italy	World	<u>97</u>	\$227,102,879
2008	Export	Italy	World	<u>97</u>	\$264,255,299
2009	Export	Italy	World	<u>97</u>	\$138,239,739
2010	Export	Italy	World	<u>97</u>	\$288,734,390

Il mercato dell'arte: Andamento / 2



Period	Trade Flow	Reporter	Partner	Code	Trade Value
2006	Import	United Kingdom	World	<u>97</u>	\$4,365,382,110
2007	Import	United Kingdom	World	<u>97</u>	\$5,893,594,134
2008	Import	United Kingdom	World	<u>97</u>	\$4,978,740,059
2009	Import	United Kingdom	World	<u>97</u>	\$3,057,455,296
2010	Import	United Kingdom	World	<u>97</u>	\$4,516,550,520

Period	Trade Flow	Reporter	Partner	Code	Trade Value
2006	Export	United Kingdom	World	<u>97</u>	\$5,169,280,618
2007	Export	United Kingdom	World	<u>97</u>	\$6,561,544,484
2008	Export	United Kingdom	World	<u>97</u>	\$5,165,884,110
2009	Export	United Kingdom	World	<u>97</u>	\$3,323,370,127
2010	Export	United Kingdom	World	<u>97</u>	\$5,245,116,323

Il mercato dell'arte: Andamento / 3



Period	Trade Flow	Reporter	Partner	Code	Trade Value
2006	Import	Switzerland	World	<u>97</u>	\$1,242,244,341
2007	Import	Switzerland	World	<u>97</u>	\$1,945,036,266
2008	Import	Switzerland	World	<u>97</u>	\$1,741,747,497
2009	Import	Switzerland	World	<u>97</u>	\$1,280,230,820
2010	Import	Switzerland	World	<u>97</u>	\$1,662,777,361


Period	Trade Flow	Reporter	Partner	Code	Trade Value
2006	Export	Switzerland	World	<u>97</u>	\$1,270,926,145
2007	Export	Switzerland	World	<u>97</u>	\$1,815,589,978
2008	Export	Switzerland	World	<u>97</u>	\$1,589,279,315
2009	Export	Switzerland	World	<u>97</u>	\$1,058,175,130
2010	Export	Switzerland	World	<u>97</u>	\$1,304,144,523

Svizzera: IVA sull'arte - 7,6% sugli acquisti in galleria o da professionisti; aliquota nulla dello 0% in caso di vendita diretta dall'artista; Importazioni - 7,6%. Non è presente il diritto di seguito.

Fatturato delle aste per paese



Figura 2
Fatturato delle aste d'arte per paese, 2011



Fonte: Artprice.com

Indice 2012 - Mercato dell'arte



- ❖ Per misurare il livello di apertura del mercato dell'arte nel nostro Paese sono stati adottati cinque macro-indicatori: proprietà, diritto di seguito, circolazione, regime fiscale e accesso alla professione. Tranne che per il regime fiscale, sono stati poi individuati dei sotto-indicatori.
- ❖ A ogni indicatore e sotto-indicatore è stato attribuito un "peso", in quanto alcuni indicatori hanno un impatto maggiore sul mercato.
- ❖ La situazione normativa è stata fotografata al 31 dicembre 2011.



- ❖ L'Indice di liberalizzazione del mercato dell'arte italiano è creato prendendo come benchmark il Paese dell'Unione Europea più liberalizzato in questo specifico settore e che sia «raffrontabile» con l'Italia.
- ❖ Assumendo che il Paese benchmark faccia registrare il massimo del punteggio (100%) in ogni indicatore preso in esame, l'Indice per l'Italia è una cifra data dalla media pesata dei risultati dei singoli indicatori.
- ❖ Il Paese benchmark utilizzato è il Regno Unito, Paese che, per caratteristiche legate alle dimensioni, alla popolazione e alle performance economiche, può ben prestarsi a essere paragonato al nostro.



Italia 40% - Regno Unito 100% - Peso 10%

- ❖ La normativa italiana è molto inclusiva nel porre sotto l'ombrello della categoria di «bene culturale» una vasta gamma di cose mobili e immobili (artt. 10, 11 CdBC). Sono escluse a priori le opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
- ❖ I possessori di questi beni di interesse culturale subiscono delle forti limitazioni nell'esercizio dei loro diritti di proprietà (ad esempio, il rispetto di «obblighi conservativi», art. 30).
- ❖ Lo Stato si riserva la facoltà di una ingerenza diretta nel caso in cui intenda dare attuazione ad alcuni istituti giuridici quali la prelazione (art. 60 ss.) o l'acquisto coattivo (art. 70) («acquisti privilegiati in tema di beni culturali»).
- ❖ Nel Regno Unito, un chiaro orientamento volto a distinguere fra beni culturali immobili e beni artistici mobili, ha prodotto invece una maggiore libertà e un maggior dinamismo in quest'ultimo settore.
- ❖ Nel Regno Unito (a differenza che in Italia) è possibile l'alienazione di opere facenti parte di collezioni pubbliche. Questo testimonia la volontà di non ingessare il settore e di voler mantenere un approccio pragmatico, volto a consentire la possibilità di decidere di volta in volta in base alla specificità delle situazioni. Italia, art. 64 Codice

Diritto di seguito



Italia 50% - Regno Unito 100% - Peso 15%

- ❖ In Italia come nel Regno Unito, il diritto di seguito è stato introdotto in attuazione della direttiva europea 2001/84/CE, tuttavia le modalità di applicazione e di gestione presentano, nei due Paesi, caratteristiche diverse.
- ❖ Tale specifica forma di diritto d'autore stabilisce che all'artista (o ai suoi eredi, per settanta anni dalla sua morte) spetti un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell'opera.
- ❖ Fino al 31/12/2010, nel Regno Unito l'Artist's Resale Right si applicava unicamente agli artisti viventi diversamente da quanto accade invece in Italia dove il diritto è esteso anche agli eredi per un periodo di 70 anni dopo la scomparsa dell'autore.
- ❖ Per quanto riguarda il sistema delle provvigioni per l'intermediazione del diritto d'autore, in Italia vige il monopolio legale della SIAE, nel Regno Unito ci troviamo di fronte a un sistema più concorrenziale di collecting society.
- ❖ La difformità dei due sistemi si rispecchia sulle diverse provvigioni corrisposte agli enti che gestiscono il diritto di seguito: in Italia la SIAE percepisce il 20% del valore oggetto di riscossione mentre in UK tale quota si attesta in media intorno al 15%.
- ❖ Il prezzo di vendita minimo, al netto dell'imposta, sul quale si applica il diritto di seguito, sul mercato italiano tale prezzo è di 3.000 euro mentre Oltremarica è di 1.000 euro.

Applicazione del diritto di seguito in Italia



Scaglioni prezzo di vendita	Aliquota diritto di seguito
0 - 3000 euro	0%
3001 - 50.000 euro	4%
50.001 - 200.000 euro	3%
200.001 - 350.000 euro	1%
350.001 - 500.000 euro	0,5%
501.000 euro e oltre	0,25%

Siamo al cospetto di una norma giusta?



I risultati di un'indagine...



- ❖ Secondo l'81% delle gallerie e il 71% delle case d'asta intervistate, il diritto di seguito avvantaggia gli artisti più affermati e famosi, che ne hanno meno bisogno, e provoca una redistribuzione della ricchezza a discapito degli artisti più giovani o meno noti;
- ❖ secondo l'86% delle gallerie e l'88% delle case d'asta, il diritto di seguito incentiva lo sviluppo del mercato "sommerso", aumentando l'elusione e l'evasione del compenso spettante agli autori;
- ❖ secondo il 76% delle gallerie e il 94% delle case d'asta, il diritto di seguito favorisce i mercati dei Paesi che non lo adottano, incentivando di conseguenza un inefficiente trasferimento del commercio tra piazze diverse.

[Guido Candela - Antonello Scorcu (a cura di), *Il maestro e il suo diritto. Temi e problemi del diritto di seguito*, Torino, Umberto Allemandi & C., 2010]

Le «ragioni» del diritto di seguito



- ❖ Fare partecipare l'artista delle arti visive all'incremento di valore delle sue opere;
- ❖ Rimuovere la disparità di trattamento tra gli autori e gli artisti di arte visiva.



Perché esiste la SIAE?



- ❖ L'intermediazione si rende in genere utile, se non necessaria, ad ovviare alle difficoltà di negoziazione che altrimenti si porrebbero tra il singolo titolare dei diritti d'autore e ciascun utilizzatore dell'opera oggetto di tutela.
- ❖ Le caratteristiche dei servizi erogati dagli intermediari, dati gli elevati costi fissi e i contenuti costi variabili, tendono a favorire la costituzione di una situazione di monopolio, tanto che spesso si parla di monopolio naturale (come ad esempio per le ferrovie), nonostante alcune eccezioni alla regola suggerirebbero una maggiore e crescente cautela.
- ❖ Il legislatore si può quindi muovere tra diverse opzioni, per stabilire, da un lato, se 1) rendere legale il monopolio o se consentire l'esercizio delle attività di raccolta dei proventi mediante il 2) rilascio di una o più autorizzazioni, dall'altro per 3) calibrare il livello di regolazione necessario a tutelare gli interessi diversi da quelli rappresentati dal monopolista.



Italia 35% - Regno Unito 100% - Peso 35%

- ❖ Circolazione internazionale: in generale, con l'eccezione degli Stati Uniti, la gran parte dei Paesi, oltre 150 nel mondo, applica una qualche forma di restrizione al commercio d'arte, sia questo basato su criteri relativi all'età dei beni o al loro valore economico – anche se l'intensità, e i conseguenti effetti, possono variare enormemente.
- ❖ La regolamentazione del commercio dei beni culturali è prodotta sia a livello statale sia sovranazionale: dalle norme delle convenzioni Unesco all'ordinamento comunitario
- ❖ Sia in ITA che in UK occorre richiedere una licenza di esportazione (qualora l'opera sia stata realizzata da più di cinquant'anni), diversi sono i meccanismi che regolano questo passaggio.
- ❖ Nel caso italiano, il rifiuto della concessione della licenza può portare alla notificazione dell'interesse culturale dell'opera.
- ❖ Qualora l'opera venga “notificata”, non sussistendo l'obbligo da parte dello Stato di acquistare l'opera, il possessore si vede penalizzato economicamente: la vendita può realizzarsi unicamente nel mercato italiano, con conseguenze non secondarie sul livello del prezzo di acquisto.

Ancora sulla circolazione



- ❖ Un oggetto d'arte ritenuto di interesse culturale è sottoposto a limitazioni pure nella circolazione interna, per ragioni legate alla sua salvaguardia.
- ❖ Le stesse procedure di richiesta della licenza di esportazione definitiva presentano caratteristiche di opacità e discrezionalità non presenti Oltremarina.
- ❖ Nel Regno Unito esistono pochi e dichiarati criteri per giudicare il valore culturale di un oggetto (i cosiddetti "Waverley Criteria").
- ❖ Sempre nel Regno Unito è di pubblico dominio, attraverso la pubblicazione di Report annuali, l'operato dei soggetti preposti a concedere le licenze ed, eventualmente, a valutare il bene che si trovano davanti.
- ❖ Anche nel caso in cui vengano ravvisate caratteristiche di "eccezionalità" dell'opera, in Gran Bretagna il detentore del bene non viene penalizzato qualora gli venga temporaneamente negata la facoltà di completare una transazione commerciale oltre i confini britannici. Trascorso un periodo di alcuni mesi in cui l'opera viene messa all'asta in cerca di un acquirente nazionale, qualora non venga trovato un compratore "interno", l'opera potrà essere comunque venduta all'estero senza che il possessore subisca perdite economiche come accade invece in Italia.



Italia 70% - Regno Unito 100% - Peso 20%

- ❖ L'Italia è svantaggiata sia sul fronte delle compravendite in galleria o attraverso professionisti – con un'aliquota del 21% contro quella al 20% in vigore nel Regno Unito –, sia su quello delle importazioni (10%), dove il livello del prelievo fiscale è doppio rispetto a quello di Oltremania, nonché uno dei più alti in Europa.
- ❖ L'esistenza, in Italia, di un'aliquota ridotta al 10% per le cessioni di oggetti d'arte direttamente da parte degli autori o dei loro eredi non modifica sostanzialmente lo status quo, visto che la parte largamente più rilevante degli scambi avviene attraverso intermediari.
- ❖ Nel 2011 le aliquote massime Iva hanno subito una variazione, essendo passate in Italia al 21% (dal 20%) e nel Regno Unito al 20% (dal 17,5%).
- ❖ Va tenuto presente che il Regno Unito non rappresenta lo Stato con il regime fiscale più favorevole per gli scambi di oggetti d'arte, essendovi altri Paesi (ad esempio la Germania) con aliquote meno distorsive.

Effetti indesiderati di elevate imposte sul valore aggiunto



- ❖ Le imposte indirette sui consumi determinano un aumento dei prezzi di beni e servizi e quindi possono essere causa di inflazione.
- ❖ Una conseguenza dell'aumento dei prezzi è spesso rappresentata dalla diminuzione dei volumi scambiati.
- ❖ Paradossalmente, aliquote troppo elevate riducono il gettito.
- ❖ Aliquote elevate possono poi ingenerare fenomeni di evasione, ovvero il contribuente può non adempiere ai propri obblighi fiscali (l'IVA è l'imposta che, per le sue caratteristiche di pagamento, più si presta ad essere evasa).

Regolamentazione professioni



Italia 100% - Regno Unito 100% - Peso 20%


- ❖ I soggetti attivi nel mercato dell'arte sono numerosi: si va dall'artista al gallerista, dall'antiquario alla casa d'aste, dall'art advisor al critico. L'indicatore prende in esame solamente i tre principali operatori economici del settore: galleristi, antiquari e case d'asta.
- ❖ Per quanto riguarda l'esercizio di tali professioni, in Italia come nella maggior parte dei paesi europei, Regno Unito compreso, l'accesso è libero, non occorrono licenze e non vi sono albi od ordini a cui doversi iscrivere.

Quadro riassuntivo



Indicatore	Peso (%)	Sottoindicatori	Peso (%)	Punteggio parziale (%)	Punteggio (%)
Proprietà	10	Esercizio dei diritti di proprietà	80	50	40
		Alienabilità beni dello Stato	20	0	
Circolazione	35	"Notifica"	80	35	35
		Procedure di esportazione	20	35	
Diritto di seguito	15	Modalità di applicazione	70	60	50
		Modalità di gestione	30	27	
Fiscalità	20				70
Professioni	20				100
Valutazione complessiva					58

Andamento «storico»



Il mercato dell'arte è un mercato «speciale»? / 1



- ❖ Le norme restrittive sul patrimonio artistico-culturale hanno motivazioni molteplici: da quelle di natura “identitaria” a quelle legate alle supposte “esternalità” positive della fruizione pubblica del nostro patrimonio.
- ❖ L’assunto di base è che i beni che costituiscono il patrimonio culturale non possono essere completamente assimilati a merci. Di qui ne consegue il fatto che le limitazioni alla circolazione in ambito comunitario sono consentite in deroga al principio della libera circolazione dei beni. In ogni caso, viene lasciata al legislatore nazionale l’individuazione di quali cose costituiscono il patrimonio artistico e culturale di un Paese.
- ❖ “Principi in materia di circolazione internazionale”: «i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci» (Capo V, art. 64-bis). Se tale passaggio è rappresentativo di una concezione che isola il bene culturale da qualsiasi ragionamento di natura commerciale, sarebbe inoltre anche in parziale contrasto con quanto stabilito dal diritto comunitario e da quello internazionale, per i quali i beni culturali sono invece considerati come merci, pur rispondenti a un regime particolare.

Il mercato dell'arte è un mercato «speciale»? / 2



- ❖ I trattati istitutivi del WTO e della Comunità Europea proibiscono misure protezionistiche sull'esportazione di beni. La stessa Corte Europea di Giustizia, nella sentenza Commissione vs Italia (10 dicembre 1968) ha incluso i beni artistici fra quelli sottoposti a tale normativa. Tuttavia, i due trattati (art. 130 WTO e art. 30 CE) permettono misure per la protezione del patrimonio culturale nazionale di particolare valore artistico, storico o archeologico. Ma tale eccezione non riguarda la totalità del patrimonio culturale, serve a salvaguardare i suoi elementi fondamentali e essenziali.
- ❖ L'articolo 29 del Trattato che istituisce la Comunità Europea proibisce le restrizioni quantitative sulle esportazioni e tutte le misure aventi effetti equivalenti tra gli Stati membri.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE